

N. R.G. 16000638/2009



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GIOVANNA GENTILE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16000638/2009 promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**
[REDACTED], elettivamente domiciliato in **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, presso il difensore avv.
[REDACTED]

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**
[REDACTED], elettivamente domiciliato in **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, presso il difensore avv.
[REDACTED]

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**
[REDACTED], elettivamente domiciliato in **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, presso il difensore avv.
[REDACTED]

ATTORI

contro

[REDACTED] **[REDACTED]** **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA **[REDACTED]**, **[REDACTED]** presso lo
studio dell'avv. **[REDACTED]**

CONVENUTO



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Gli attori hanno evocato in giudizio la società convenuta, quale gestore di un ristorante, sito in via [REDACTED], per sentirla condannare alla cessazione delle immissioni di fumo e di odori eccedenti la soglia di normale tollerabilità ed al risarcimento dei danni quantificati in causa.

La società convenuta contestava la domanda attrice assumendone l'inammissibilità per intervenuta transazione e nel merito perché infondata.

La domanda è risultata fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.

L'eccezione di inammissibilità è evidentemente infondata trattandosi di fatti dannosi successivi alla conclusione della transazione che ha definito un precedente giudizio nel quale la convenuta si impegnava ad eseguire dei lavori per l'eliminazione delle immissioni di fumo e di odori.

Eseguito il lavoro concordato, il camino che doveva esalare i fumi è crollato e le immissioni sono continuate.

Del resto la stessa convenuta riconosce i fatti avendo sostenuto di aver eseguito le opere indicate dal C.T.U. Orbene tale prova non risulta fornita in modo convincente non risultando dalla relazione peritale.

Ritiene infatti giudicante di dover condividere e fare proprie le conclusioni del C.T.U. che appaiono fondate su motivazioni congrue convincenti, i immuni da vizi logici oltre che su un'attenta analisi della situazione dei luoghi.

Il C.T.U. ha accertato l'esistenza di immissioni che eccedono la normale tollerabilità tenendo presente le esigenze della produzione.

Il C.T.U. ha altresì indicato i lavori che il ristorante deve eseguire per limitare al massimo le sostanze odorose che raggiungono il terrazzo dell'appartamento degli attori.

La convenuta deve quindi essere condannata ad eseguire le predette opere e cioè a munire tutti i filtri metallici presenti nella cappa della cucina di altrettanti filtri a carboni attivi; tali filtri devono essere sostituiti e rigenerati in base alle ore di esercizio così come indicato dalla casa fornitrice; a dotare la cappa di idoneo aspiratore che tenga la cucina costantemente in depressione per evitare che fumi e vapori sfuggano dal perimetro della cappa; nonché, infine, alla coibentazione del camino.

Viene concesso il termine di giorni 90 dalla pubblicazione della presente sentenza per l'esecuzione completa di dette opere.

Quanto poi alla questione relativa al danno conseguente alla diminuzione di valore commerciale dell'immobile per la presenza di dette immissioni odorose deve ritenersene l'insussistenza una volta eseguite le opere indicate dal C.T.U. per l'eliminazione delle immissioni.

La domanda attrice va sul punto rigettata.



Tenuto conto del parziale rigetto della domanda, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'attrice nella misura di un terzo, condannando la convenuta alla rifusione dei residui due terzi. Spese liquidate come da dispositivo.

Le spese di C.T.U. vengono invece poste interamente a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) condanna la convenuta ad eseguire delle opere indicate dal C.T.U. nelle sue conclusioni e specificamente al punto 2 della relazione e cioè: a) a munire la cappa di un'adeguata superficie filtrante a base di carboni attivi; b) a coibentare la parte a vista del camino; c) a munire il cammino di comignolo statico; d) ad installare adeguato aspiratore interno che tenga in depressione la cucina del ristorante;

2) concede termine di giorni 90 dalla data di pubblicazione della presente sentenza per l'esecuzione completa dei lavori;

3) dichiara compensate per un terzo delle spese di lite di parte attrice e condanna la convenuta alla rifusione dei residui due terzi; spese che si liquidano per l'intero in € [REDACTED] per spese, € [REDACTED] per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a. ed € [REDACTED] per CTP

4) pone in via definitiva le spese di CTU a carico esclusivo della convenuta

Milano, 5 marzo 2013

Il Giudice
dott. GIOVANNA GENTILE

